



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**ECONOMICO FINANZIARIO Cod. 2
Servizio Economato**

DETERMINAZIONE N. 1720 del 05/12/2016

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC AUTO –
LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO 1.01.2017/30.06.2018 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CODICE CIG. Z331C56CBC**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che con determinazione n. 1442 del 23/12/2014 il servizio assicurativo relativo alla polizza RC AUTO – Libro matricola è stato affidato alla Compagnia Reale Mutua Agenzia Pavese corrente in Vercelli P.Iva 02444200022 per il periodo 01.01.2015/31.12.2016;

Vista la prossima scadenza della polizza e la necessità di provvedere al nuovo affidamento del servizio assicurativo;

Richiamata la determinazione n. 394 del 26 aprile 2016 con cui è stato affidato alla società COSULICH ASSICURAZIONI il servizio di brokeraggio assicurativo, comprendente anche l'attività di supporto al collocamento sul mercato e la collaborazione nella predisposizione degli atti di gara;

Ritenuto di affidare il servizio assicurativo in oggetto per la durata di un anno e sei mesi, con la finalità di uniformare la scadenza di tutte le polizze in essere del Comune al fine di armonizzarne il successivo affidamento;

Dato atto pertanto che l'importo stimato del premio complessivo netto da porre a base di gara ammonta ad € 30.862,10 per il periodo 1.01.2017/30.06.2018;

Richiamato l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al MEPA o al mercato elettronico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (per il Piemonte: SCR PIEMONTE) per acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 1.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

Dato atto che i citati mercati elettronici non mettono a disposizione servizi assicurativi;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che consente di procedere all'affidamento diretto di servizi di importo stimato inferiore a € 40.000,00;

Richiamate le Linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1087 del 26 ottobre, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", e dato atto che in tale documento si ribadisce l'opportunità di procedere comunque ad un confronto concorrenziale tra offerte prodotte da due o più fornitori, anche per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

Visto il parere sulle Linee guida in argomento, espresso dal Consiglio di Stato in data 30 agosto 2016, da cui emerge il carattere non vincolante delle stesse e dato atto

altresì che il Consiglio di Stato, in relazione al comportamento che le stazioni appaltanti devono adottare rispetto a linee guida non vincolanti, ritiene che – qualora vogliano discostarsi dalle indicazioni ivi contenute – debbano adottare un atto che contenga una puntuale e adeguata motivazione della diversa scelta amministrativa;

Ritenuto che nel caso di specie non sussistano motivi per adottare comportamenti diversi da quelli indicati nelle Linee guida n. 4 di ANAC;

Ritenuto pertanto di procedere a confronto concorrenziale, sia sull'aspetto economico che sull'aspetto tecnico inerente l'operatività della polizza, invitando a presentare offerta 15 Compagnie di assicurazioni, ritenute le più rappresentative nel settore della polizza RC Auto;

Ritenuto di doversi approvare il capitolato speciale, **allegato A)** e la lettera invito, **allegato B)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, dando atto che sono stati predisposti di concerto con il broker COSULICH ASSICURAZIONI;

Dato atto che la lettera invito reca in allegato i modelli di autocertificazione necessari per la partecipazione alla gara stessa;

Richiamato l'articolo 183 del TU D.Lgs. 267/2000 secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi (...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, nonché con le regole di finanza pubblica, segnatamente rispetto agli equilibri finali;

Ritenuto di avocare a se le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2016 – 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018;
- la la Deliberazione della G.C. n. 116 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione -PEG-;

Per tutto quanto esposto in premessa;

DETERMINA

1. Di indire indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della polizza RC Auto per il periodo 01.01.2017/30.06.2018, stabilendo in € 30.862,10 l'importo complessivo netto della polizza, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica di 180 giorni;

2. di approvare il capitolato speciale **allegato A)** e la lettera invito, **allegato B)** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;

3. di approvare l'elenco delle Società assicuratrici specializzate nel ramo di rischi in oggetto, che per ragioni di segretezza resta depositato agli atti del Comune;

4. di prenotare la spesa complessiva di € 39.031,36/ corrispondente all'importo complessivo al lordo degli oneri, come segue:

Anno 2017

€ 29.273,52/ alla Missione 1 programma 3 Cap. 490.000.04 Bilancio 2017 "Spese per Assicurazioni – Danni" - codice meccanografico 0103110

Anno 2018

€ 9.757,84/ alla Missione 1 programma 3 Cap. 490.000.04 Bilancio 2018 "Spese per Assicurazioni – Danni" - codice meccanografico 0103110

5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza segnatamente il rispetto degli equilibri finali, ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L.;

6. di dare atto altresì che la presente determina:

- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Economico Finanziario
Sara Marchetti / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Marchetti Sara
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

DETERMINAZIONE 1720 DEL 05/12/2016

IMPEGNI DI SPESA

CAPITOLO	ESERCIZIO	IMPEGNO	IMPORTO
Cap. 490.000.04 Bilancio 2018	2018	263/18	9.757,84
Cap. 490.000.04 Bilancio 2017	2017	398/17	29.273,52

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 05/12/2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Sara Marchetti / INFOCERT SPA



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 1720 del 05/12/2016 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 05/12/2016 al 20/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Marchetti / INFOCERT SPA



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO UNICO

POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA

CIG	
-----	--

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)

EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:

ore 24.00 del 31/12/2016
ore 24.00 del 30/06/2017
ore 24.00 del 30/06/2018



INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 4
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 8
Articolo 3	MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO	
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		pag. 9
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA	pag. 10
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE	
	Articolo 8.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	pag. 11
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE	pag. 12
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 13	FORO COMPETENTE	
Articolo 14	INDICIZZAZIONE	
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE	pag. 13
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 18	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	pag. 14
Articolo 20	ONERI FISCALI	
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA	pag. 15
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		pag. 16
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI RC AUTO	
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI	pag. 17
Articolo 26	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO	
	Articolo 27.1	PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO
	Articolo 27.2	PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO
	Articolo 27.3	PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD	pag. 18
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD	
Articolo 30	NOMINA DI PERITI	pag. 19
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD	
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE	pag. 20



SEZIONE A - RC AUTO		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO		pag. 21
Articolo 33	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 34	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	pag. 22
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI	
	Articolo 35.1	CARICO E SCARICO
	Articolo 35.2	COLPA GRAVE
	Articolo 35.3	DANNI DA INQUINAMENTO
	Articolo 35.4	GARANZIA BAGAGLI
	Articolo 35.5	IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
	Articolo 35.6	PERDITA DELLE CHIAVI
	Articolo 35.7	RICORSO TERZI DA INCENDIO
	Articolo 35.8	RIPRISTINO AIRBAG
	Articolo 35.9	ROTTURA CRISTALLI
	Articolo 35.10	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ – PREMIO RC AUTO
	Articolo 35.11	TRAINO – RECUPERO VEICOLO
Articolo 35.12	USO DI DISPOSITIVI MECCANICI	
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA	pag. 23
Articolo 37	FORMULE TARIFFARIE	
	Formula A	TARIFFA "BONUS/MALUS"
	Formula B	TARIFFA "FISSA" - PEJUS
Articolo 38	PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	pag. 24
Articolo 39	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO	pag. 25
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA	pag. 26
Articolo 41	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE	pag. 27
Articolo 42	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	pag. 28
Articolo 43	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	pag. 29
SEZIONE B - ARD		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI		pag. 30
Articolo 44	GARANZIE INCENDIO E FURTO	
	Articolo 44.1	INCENDIO
	Articolo 44.2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
	Articolo 44.3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI
Articolo 45	GARANZIA KASKO	pag. 31
Articolo 46	ADEGUAMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI	pag. 32
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD	
	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD	pag. 33
Articolo 49	FRANCHIGIE	pag. 34
Articolo 50	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	pag. 35
Articolo 51	RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	pag. 36
Articolo 52	RECUPERI	pag. 37
DISPOSIZIONI FINALI		pag. 38
Articolo 53	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	pag. 39
Articolo 54	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	pag. 40
Articolo 55	CALCOLO DEL PREMIO	pag. 41



CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005
◆ NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ◆

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI AGGIUNTIVI – *OPTIONALS*:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

ACCESSORI DI SERIE:

equipaggiamenti normalmente montati sul *Veicolo* dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base di listino;

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI:

radio, radiotelefonni, lettori *compact disk*, lettori *DVD*, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere, stabilmente fissate al *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico, compresi ricetrasmittitori ed apparecchi di segnalazione installati sui *Veicoli/Natanti* della Polizia Municipale;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* per le altre garanzie, se rese operanti;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO:

il documento che viene reso disponibile dalla *Società* ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di *Sinistri* denunciati nel periodo di osservazione precedente, di cui al Regolamento IVASS n. 4 del 09/08/2006 e s.m.i.;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

**CAPITALI:**

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Casale Monferrato** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNO MATERIALE:

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una *Cosa*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale e il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale delle società "in house";
- c) quelle distaccate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- e) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- f) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili;
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, i consiglieri, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

EBBREZZA:

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

**FURTO:**

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INCENDIO:

la combustione del *Veicolo* o di sue parti che può autoestendersi, autoalimentarsi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

LEGGE / CODICE:

D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i. – Titolo X sull'*Assicurazione* obbligatoria dei *Veicoli* e dei *Natanti* a motore e successive modifiche ed integrazioni;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a *Cose* di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.);

PERDITA TOTALE:

il caso in cui il *Veicolo/Natante* assicurato in seguito a *Furto* o *Rapina*, non sia stato più ritrovato. Agli effetti della **SEZIONE B ARD**, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del *Veicolo/Natante* dopo il *Sinistro*, sia superiore al *Valore Commerciale* dello stesso *Veicolo/Natante*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

PROPRIETARIO:

l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *Veicolo/Natante*;

RAPINA:

il reato, previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della *Cosa* mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

REGOLAMENTO:

i Regolamenti di esecuzione della predetta *Legge* e successive modifiche ed integrazioni;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

**RISCHIO:**

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo*;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

TARIFFA:

la tariffa della *Società* in vigore al momento della stipulazione del contratto;

VALORE A NUOVO:

il prezzo del *Veicolo* desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino;

VALORE COMMERCIALE:

il valore reale del *Veicolo* (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione e di usura e alla cessata o meno produzione del modello;

VEICOLO / NATANTE

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscano, si nomina il "Veicolo/Natante", si intende solo ed esclusivamente il Veicolo/Natante assicurato indicato in *Polizza* o nell'allegato elenco Veicoli/Natanti (**ALLEGATO LM**).



ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)
EFFETTO	31/12/2016
SCADENZA I RATA	30/06/2017
SCADENZA	30/06/2018
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 55 "CALCOLO DEL PREMIO"

ARTICOLO 3 – MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO

PER OGNI VEICOLO DIVERSO DA AUTOBUS, SCUOLABUS E MINIBUS

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto	€	6.000.000,00	complessivamente per sinistro
	€	5.000.000,00	per danni a persone
	€	1.000.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi veicoli per i danni a persone e per i danni a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 6.000.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.

PER OGNI AUTOBUS, SCUOLABUS E MINIBUS

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto	€	10.000.000,00	complessivamente per sinistro
	€	9.000.000,00	per danni a persone
	€	1.000.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi veicoli per i danni a persone e per i danni a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 10.000.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.



C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.

Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti* e/o *Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti* e/o *Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ARTICOLO 5 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I *Risarcimenti* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.



Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

ARTICOLO 6 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, il *Proprietario* e/o il conducente, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio*, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della rata; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze delle rate il **30/06** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.



In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ARTICOLO 9 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 18 (diciotto)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2016**, scadenza alle ore 24r.00 del giorno **30/06/2018**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **30/06/2017** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 170bis del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.



ARTICOLO 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'*Assicurazione* vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La *Società* è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di *Assicurazione* (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria **RC AUTO**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di *Assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la *Società* risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione alla *Società*: quest'ultima eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "*Natanti a motore*" l'*Assicurazione* vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

ARTICOLO 12 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il *Contraente/Assicurato* e la *Società*, anche per il tramite del *Broker*, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del *Contraente*.

ARTICOLO 14 – INDICIZZAZIONE

I *Capitali* assicurati, i *Massimali*, le *Indennità* assicurate ed i relativi *Premi* non sono indicizzati.

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.



ARTICOLO 16 – INTERMEDIAZIONE

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.



ARTICOLO 19 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 21 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'*Assicurazione* ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i *Veicoli/Natanti* da garantire inizialmente e successivamente.

Per i *Veicoli/Natanti* che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il *Premio* è determinato in base alla *Tariffa* ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei *Veicoli/Natanti* purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'*Annualità Assicurativa*, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito CU del *Veicolo/Natante* precedentemente escluso;
- i *Veicoli/Natanti* oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il *Premio* per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Salvo quanto previsto dall'**Art. 41 - "Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante"**, le esclusioni di *Veicoli/Natanti* sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

L'esclusione di un *Veicolo/Natante* dovrà essere accompagnata dalla restituzione del relativo certificato e Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24.00 del giorno in cui la sostituzione o l'esclusione è notificata alla *Società*.

In tal caso sarà computato un rimborso di *Premio* imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Sono inoltre ammesse le sospensioni.

In caso di fermata di un *Veicolo/Natante*, per periodi superiori a 30 (trenta) giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione senza che il *Contraente/Assicurato* abbia richiesto la riattivazione della garanzia, l'applicazione si estingue e il relativo *Premio* pagato e non goduto sarà conteggiato in occasione della prima regolazione del *Premio* utile.

Qualora il *Contraente/Assicurato* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Società* restituendo il certificato e la Carta Verde.



In caso di *Furto del Veicolo/Natante* non è prevista la sospensione in quanto l'applicazione si risolve ai sensi dell'Art. 41 - "Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante".

Per le applicazioni stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi.

Il *Premio*, per ciascun *Veicolo/Natante*, è calcolato in ragione di **1/360** per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del *Premio* relativa a inclusioni, esclusioni, sostituzioni, sospensioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata da parte della *Società* entro **90 (novanta) giorni** dalla scadenza di ogni *Annualità Assicurativa*.

La differenza di *Premio* risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione da parte della *Società* della relativa appendice di regolazione del *Premio* formalmente corretta.

Nel caso in cui il *Contraente* non provveda al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, la stessa eserciterà, nei confronti del *Contraente* e limitatamente alla garanzia **RC AUTO**, il diritto di *Rivalsa* per i *Sinistri* pagati causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

Per i *Sinistri* **ARD**, il mancato pagamento della regolazione del *Premio* costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile limitatamente ai *Sinistri* causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

ARTICOLO 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 23 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 24 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO

La *Società* assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, fino a quando ne ha interesse, a nome del *Contraente/Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

La *Società* si impegna, comunque a richiesta dell'*Assicurato*, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte.

La *Società* ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado di Cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il *Contraente/Assicurato* ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al **quarto del Massimale** stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 25 – GESTIONE SINISTRI

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.



ARTICOLO 26 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ARTICOLO 27 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO

In caso di *Sinistro* causato dalla circolazione del *Veicolo/Natante* assicurato, il conducente del *Veicolo/Natante* o se persona diversa il *Proprietario*, sono tenuti a denunciare il *Sinistro* alla *Società*, con comunicazione al *Broker*, entro **10 (dieci) giorni** dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la *Società* avrà diritto di rivalersi, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, di quanto pagato (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), esclusivamente nei confronti dell'*Assicurato* che abbia omesso dolosamente l'avviso di *Sinistro*.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta, ai sensi dell'Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i. sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (*Assicurato*, *Proprietario*, conducente del *Veicolo* terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e dell'individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo Blu", e solo nell'ipotesi in cui l'*Assicurato* si ritenga in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere trasmessa anche la richiesta di *Risarcimento* danni.

In particolare, la richiesta di *Risarcimento* danni deve essere inviata:

- a) alla *Società* qualora si opti per la procedura di *Risarcimento* diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di *Risarcimento* diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura.

27.1 **PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art. 149 del D.Lgs. 209/2005):**

Nel caso in cui il *Veicolo* assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro *Veicolo* a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al *Veicolo* e/o lesioni di lieve entità al conducente (Art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), può essere utilizzata la procedura di *Risarcimento* diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla *Società*.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a *Sinistri* avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un *Veicolo* immatricolato nei suddetti stati.



In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con *Veicolo* immatricolato all'estero, si applica la procedura di *Risarcimento* "ordinaria" prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

La *Società*, qualora sussistano i requisiti previsti dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'*Assicurato* i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di *Risarcimento* diretto, la *Società* provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del *Veicolo* di controparte coinvolto nel *Sinistro* (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - *Regolamento* attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'*Assicurato* alla Compagnia del responsabile del *Sinistro* ed al *Proprietario* del *Veicolo* coinvolto, mediante lettera raccomandata A/R, attivando così la procedura di *Risarcimento* prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

27.2 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (Art. 148 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso non sia applicabile la procedura di *Risarcimento* diretto prevista al precedente Art. 27.1, la richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti deve essere inoltrata dall'*Assicurato* direttamente alla Compagnia del responsabile ed al *Proprietario* del *Veicolo/Natante* di controparte, mediante lettera raccomandata A/R.

27.3 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (Art. 141 del D.Lgs. 209/2005):

In caso di *Sinistro* che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del *Veicolo/Natante* assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di *Risarcimento* direttamente alla *Società* e per conoscenza al *Proprietario* del *Veicolo/Natante*, mediante lettera raccomandata A/R. I danni saranno risarciti direttamente dalla *Società*, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

ARTICOLO 28 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD

Relativamente alle garanzie **ARD**, i *Sinistri* devono essere denunciati per iscritto alla *Società*, con comunicazione al *Broker* entro **5 (cinque) giorni** dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza il *Contraente/Assicurato*.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità, almeno approssimativa, del danno, del luogo e della data di accadimento del *Sinistro*, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il *Contraente* deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli Artt. 44.1 - "Incendio" e 44.3 - "Eventi Socio-Politici ed Atmosferici",
 - in caso di danno totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti,
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;



- per le garanzie di cui all'Art. 44.2 - "Furto, Rapina, Estorsione",
 - in caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico),
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;
- in ogni caso, copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

ARTICOLO 29 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il *Sinistro* si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il *Sinistro* si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato da EUROTAX *giallo*, pubblicato nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni di EUROTAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera *Perdita Totale* del *Veicolo* assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*; in tal caso la *Società* liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la *Perdita Totale* del *Veicolo*, la *Società* subentra nella proprietà del residuo del *Sinistro*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile per le garanzie di cui all'Art. 44 - "Garanzie Incendio e Furto", si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei *Veicoli* il cui *Capitale* assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'*Indennizzo* non potrà superare il *Capitale* indicato per il *Veicolo* stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il *Sinistro* si verifichi entro 4 (quattro) anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino a 1 (uno) anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dal *Contraente/Assicurato*, alla condizione che tale imposta sia già compresa nel *Capitale* assicurato.

ARTICOLO 30 – NOMINA DI PERITI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due periti, uno nominato dalla *Società* e uno nominato dal *Contraente/Assicurato*.



Tali periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo perito con onere economico ripartito tra le due parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la *Società* sia per il *Contraente/Assicurato*.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 31 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD

La *Società*, tenuto conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti sul singolo *Veicolo*, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La *Società* procede al pagamento dell'*Indennizzo* entro e non oltre **15 (quindici) giorni** dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

ARTICOLO 32 – RECUPERO FRANCHIGIE

La *Società* si impegna a liquidare l'importo del danno al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore alle *Franchigie* stesse.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere al *Contraente/Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, con **cadenza semestrale** (es: 30/06 e 31/12), invierà al *Contraente/Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* (quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo) per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico del *Contraente/Assicurato*, richiedendone il rimborso.

Il *Contraente/Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per i *Sinistri* per i quali la *Società* non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso della *Franchigia* ed il *Contraente/Assicurato* sarà esonerato da tale obbligo.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione il *Contraente/Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.



SEZIONE A - RC AUTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ARTICOLO 33 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alla *Legge* ed al *Regolamento*, i *Rischi* della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* descritti in contratto.

La qualifica di *Assicurato* è estesa anche alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*. L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La *Società* rinuncia ad applicare nei confronti dei trasportati qualsiasi riduzione dell'*Indennizzo* in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Quando il *Veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al *Veicolo* trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del *Veicolo* trainante purché sia stato pagato il relativo *Premio*.

L'*Assicurazione* copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e, relativamente alle macchine agricole, il *Rischio* relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli;
2. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. per gli autoveicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore.
Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
5. la responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;



6. per i *Veicoli/Natanti* adibiti al trasporto di *Cose* in base alla carta di circolazione: la responsabilità del *Contraente/Assicurato* e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo/Natante* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate o in consegna.
Le persone trasportate sul *Veicolo/Natante* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
7. il traino di emergenza di altri *Veicoli/Natanti* in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i *Veicoli/Natanti* trainati;
8. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
9. nel caso di danni subiti da trasportati costretti su sedia a rotelle, durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
10. la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

ARTICOLO 34 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la *Società* deve rendere disponibile al *Contraente/Assicurato* un'attestazione che contenga:

- denominazione della *Società*;
- nome e cognome o denominazione o ragione sociale del *Contraente*;
- numero del contratto di *Assicurazione* e della relativa applicazione;
- dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del *Veicolo/Natante* per la cui circolazione l'applicazione è stata stipulata;
- forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del periodo di *Assicurazione* per il quale l'*Attestazione* viene resa disponibile;
- nel caso che l'applicazione sia stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU) e quella di assegnazione dell'applicazione per l'*Annualità Assicurativa* successiva;
- indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale;
- firma dell'Assicuratore.



L'*Attestazione* deve essere resa disponibile anche nel caso di proroga del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* deve essere resa disponibile dalla delegataria.

La *Società* non rende disponibile l'*Attestazione* nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione dell'applicazione/contratto per alienazione del *Veicolo/Natante* assicurato.

ARTICOLO 35 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

L'*Assicurazione* copre anche:

- a) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente guida in stato di *Ebbrezza* e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) i danni causati agli animali eventualmente trasportati;
- c) i danni causati nel momento della salita e discesa dal *Veicolo/Natante*;
- d) la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei *Veicoli/Natanti* assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al *Veicolo/Natante* stesso ed alle *Cose* in consegna o custodia del conducente e dei trasportati.

35.1 CARICO E SCARICO (*limitatamente ai Veicoli per trasporto Cose*):

L'*Assicurazione* copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul *Veicolo* o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di *Rischio* non compreso nell'*Assicurazione* obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti per tale garanzia.

35.2 COLPA GRAVE:

La *Società* è obbligata anche per i *Sinistri* cagionati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo/Natante* descritto in *Polizza*. La garanzia non opera per il *Furto*.



35.3 **DANNI DA INQUINAMENTO:**

Nei limiti di cui ai *Massimali* di Responsabilità Civile, la *Società* risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal *Veicolo/Natante* assicurato, necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

La garanzia è prestata con il limite di € 100.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa* e copre esclusivamente i *Veicoli/Natanti* in circolazione.

35.4 **GARANZIA BAGAGLI:**

La *Società* si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato, a seguito di *Incendio* o di incidente stradale che comporti la *Perdita Totale*/parziale del *Veicolo/Natante* assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è estesa alla responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o smarrimento.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro* e di € 3.000,00 per *Annualità Assicurativa*.

35.5 **IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA:**

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, per il ripristino della tappezzeria del *Veicolo* assicurato, a seguito di imbrattamento e/o danneggiamento causati dal soccorso di vittime della strada, attestato da pubbliche autorità o da addetti di strutture sanitarie.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € 2.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

35.6 **PERDITA DELLE CHIAVI:**

La *Società* rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *Veicolo/Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

35.7 **RICORSO TERZI DA INCENDIO:**

La *Società* in caso di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Veicolo/Natante* assicurato, che impegni la responsabilità del *Contraente/Assicurato* per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei *Danni Materiali* e diretti cagionati a terzi (a persone, *Cose* o animali) con esclusione dei danni a *Cose* in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*.

La garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.



Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'*Assicurazione*;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla **lettera a)**, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla **lettera b)**.

Il *Contraente/Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'Art. 1917, comma 3, del Codice Civile, la *Società* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente/Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La *Società* non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

35.8 **RISPRISTINO AIRBAG:**

Limitatamente alle autovetture, la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, a seguito dell'attivazione di *airbag*, dovuta a cause accidentali o a incidente da circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

35.9 **ROTTURA CRISTALLI:**

La *Società* rimborsa le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* per la sostituzione di cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in *Polizza* o con altro contratto emesso separatamente con la *Società* (*Incendio, Furto*, eventi socio-politici, eventi atmosferici o Kasko).

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura di cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ogni *Sinistro*, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

35.10 **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETÀ - PREMIO RC AUTO:**

La garanzia opera in tutti i casi in cui il *Contraente/Assicurato* perda la disponibilità del *Veicolo/Natante* assicurato in conseguenza di *Furto* o *Rapina* totali o per distruzione a seguito di *Sinistro*.

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro *Veicolo/Natante* dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.



Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di *Sinistro* (essendo il caso di *Furto* o *Rapina* totali già contemplati all'Art. 41 - "Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante"), la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato* l'importo pari a 1/360 del *Premio* annuo netto previsto per la garanzia RC AUTO, purché prestata dalla *Società*, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di *Assicurazione*.

Le garanzie non operano qualora il *Contraente/Assicurato* non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del *Veicolo/Natante* o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

35.11 TRAINO – RECUPERO VEICOLO:

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato,
- dover essere sollevato e trainato,
- dover essere rimesso sulla sede stradale,

la *Società* rimborserà le spese di traino e/o di recupero del *Veicolo*, purché documentate, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del *Contraente/Assicurato* o a sua aut carrozzeria di fiducia.

È escluso in ogni caso il rimborso di pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Per l'attivazione di tale garanzia si dovrà chiamare il numero verde dedicato.

La garanzia è prestata con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro*.

35.12 USO DI DISPOSITIVI MECCANICI:

Per i *Veicoli/Natanti* nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia si intende valida a tutti gli effetti anche per i *Rischi* derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di *Polizza*.

ARTICOLO 36 – ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA

L'*Assicurazione* RC AUTO non è operante:

- a) in caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) in caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) in caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario* o da suo *Dipendente*;
- d) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *Veicolo/Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.



Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui la *Società* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), la *Società* eserciterà diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Contraente/Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Limitatamente alla guida in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la *Società* rinuncia a rivalersi nei confronti del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 37 – FORMULE TARIFFARIE

L'*Assicurazione* è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'*Assicurato* agli andamenti tecnici del *Rischio*, così come di seguito precisato:

a) Tariffa BONUS/MALUS:

prevede la variazione in aumento o diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione di cui all'Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità".

b) Tariffa FISSA:

senza applicazione di *Franchigie* o di regole evolutive (*Tariffa* non applicabile a ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di *Veicoli* individuati nel *Regolamento*).

➤ TARIFFA "BONUS/MALUS" (Formula A)

L'*Assicurazione* è stipulata nella forma "BONUS/MALUS", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei periodi di osservazione, quali definiti dall'Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità".

La *Tariffa* BONUS/MALUS si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO		COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	BONUS	0,50
2		0,53
3		0,56
4		0,59
5		0,62
6		0,66
7		0,70
8		0,74
9		0,78
10		0,82
11		0,88
12		0,94
13		1,00
14	INGRESSO	1,15
15	MALUS	1,30
16		1,50
17		1,75
18		2,00



All'atto della stipula, trattandosi prevalentemente di *Veicoli* già assicurati, il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e corrispondente alla tabella di cui sopra.

L'applicazione è assegnata alla **classe CU 14** se relativa a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

A parziale deroga di quanto sopra, ai soli *Veicoli* assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e precedentemente già detenuti dal *Contraente/Assicurato* senza soluzione di continuità in virtù di un contratto di noleggio a lungo termine o altre forme contrattuali assimilabili (es. *leasing*, comodato d'uso), verrà assegnata la classe di merito CU acquisita durante il predetto periodo di detenzione (se inferiore alla **classe CU 14** di ingresso), purché non vi siano mutamenti nell'uso del *Veicolo* e tale classe di merito CU sia documentalmente provata.

Per le *Annualità Assicurate* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di *Risarcimento* per un *Sinistro* con danni a persona, la *Società* abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, l'applicazione, anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è considerata immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata.

Come sopra riportato, all'atto della stipula il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio*, rese disponibili dal precedente Assicuratore.

In mancanza dell'*Attestazione dello Stato di Rischio*, l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "BONUS/MALUS" che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU indicata nell'*Attestazione*.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.



Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo* già assicurato nella forma tariffaria "BONUS/MALUS" per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* per la classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe di merito CU.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiara, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU cui il precedente contratto temporaneo era stato assegnato.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU che avrebbe dovuto essere indicata nell'*Attestazione*, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, o, se il precedente contratto si fosse risolto prima della scadenza annuale, della classe di merito CU cui era stato assegnato.

L'assegnazione alla **classe CU 18** può essere soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

La *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*. L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa è assegnata alla **classe CU 14**, a meno che il *Contraente/Assicurato* non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di "BONUS" per mancanza di *Sinistri* nelle *Annualità Assicurate* immediatamente precedenti alla stipula della nuova applicazione. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, *Attestazione dello Stato di Rischio*.

Per tutti i casi di cui sopra, per le *Annualità Assicurate* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata.

La stessa disposizione si applica, altresì alle applicazioni nella forma "BONUS/MALUS" in corso con la *Società* che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, assegnerà l'applicazione, alla prima scadenza utile, alla classe di merito CU alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il *Sinistro* non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore *Premio* percepito e quello che la *Società* stessa avrebbe avuto il diritto di percepire.



Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la *Società* renderà disponibile al *Contraente/Assicurato* una nuova *Attestazione dello Stato di Rischio*, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto/applicazione per il *Veicolo* al quale si riferisce l'*Attestazione* stessa.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito* venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del *Premio*.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

CLASSE DI MERITO CU	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.



Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito CU maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.

Tuttavia in caso di *Furto* del *Veicolo* assicurato, il *Proprietario* può beneficiare per altro *Veicolo* di sua proprietà della classe di merito CU maturata.

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro Assicuratore, purché la stipula avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *Furto*.

Qualora il *Veicolo* venga successivamente ritrovato e il *Contraente/Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui sopra, la nuova applicazione sarà assegnata alla **classe CU 14**.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del *Veicolo* avvenuto dopo la data di risoluzione dell'applicazione.

➤ **TARIFFA "FISSA" con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEJUS (Formula B)**

L'*Assicurazione* è soggetta a maggiorazione del *Premio* per sinistrosità (PEJUS) solo per l'*Annualità Assicurativa* immediatamente successiva, in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione quale definito dall'**Art. 38 – "Periodi di Osservazione della Sinistrosità"**.

Con riferimento all'**Art. 34 – "Attestazione dello Stato di Rischio"**, resta fermo l'obbligo della *Società* di indicare, nei termini stabiliti dalla *Legge*:

- l'assegnazione della classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU);
- l'indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale.

PEJUS DEL 15%

La maggiorazione del **15%** si applica, per la sola *Annualità Assicurativa* immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **2 (due) Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine ed il *Proprietario*, che ne rientra in possesso, si sia già avvalso della *Tariffa* acquisita, su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.



PEJUS DEL 25%

La maggiorazione del **25%** si applica, per la sola *Annualità Assicurativa* immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **3 (tre) o più Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. risultino, dall'*Attestazione* resa disponibile dal precedente Assicuratore, pagamenti di *Sinistri* in base al criterio sopra indicato;
- c. il contratto precedente fosse di durata inferiore a 1 (uno) anno ed il *Contraente/Assicurato* non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre **12 (dodici) mesi**;
- d. non sia reperibile una valida *Attestazione dello Stato di Rischio*; nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* presenti una valida *Attestazione* entro **6 (sei) mesi** dalla stipula dell'applicazione, la *Società* effettuerà il rimborso della maggiorazione, entro la data di scadenza dell'applicazione stessa e si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*;
- e. l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto scaduto da oltre **5 (cinque) anni**.

L'applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione se relativo a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- c) *Veicolo* assicurato in precedenza con la forma tariffaria "FRANCHIGIA".

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.

Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarati, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.



Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, ove fosse stata resa disponibile.

L'applicazione della maggiorazione del **25% può essere soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

la *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*. La maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del PEJUS, sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, provvederà al rimborso della maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato*, alla prima scadenza utile.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito*, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del PEJUS, venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla maggiorazione di *Premio* precedentemente non applicata.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del PEJUS, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo/Natante* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo/Natante* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.



ARTICOLO 38 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° PERIODO:

inizia dal giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* e termina 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di *Assicurazione* corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*.

PERIODI SUCCESSIVI:

hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga prorogato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

ARTICOLO 39 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi:

i *Dipendenti* del *Contraente*, il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, tutti gli Amministratori in genere, i Revisori dei Conti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela o affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del *Veicolo/Natante*.

ARTICOLO 40 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 36 – “Esclusioni RC Auto e Rivalsa”, la *Società* rinuncia ad avvalersi dell'azione di *Rivalsa* spettante ai sensi di legge nei confronti:

- A.** del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
 - b) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
 - c) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
 - d) qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
- B.** del solo *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:
- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché il *Contraente* non sia a conoscenza di tale situazione prima del *Sinistro*;



- b) nel caso di danni causati a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

ARTICOLO 41 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE

Ai sensi dell'Art. 122, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., in caso di *Furto* totale del *Veicolo/Natante*, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada", ai sensi dell'Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di *Premio* netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia *Furto*, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità.

ARTICOLO 42 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la *Società* vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire.

L'eventuale differenza di *Premio* sarà definita in sede di regolazione.

In caso di perdita del certificato dovuta a sottrazione o a smarrimento, il *Contraente/Assicurato* deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

ARTICOLO 43 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà del *Veicolo/Natante* comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al *Veicolo/Natante* stesso.

Il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Società*, che emetterà appendice di esclusione del *Veicolo/Natante* effettuando il rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione, il *Contraente* rimarrà obbligato al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Se il *Contraente* richiede che il rapporto assicurativo del *Veicolo/Natante* ceduto sia reso valido per altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà, la *Società* procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il *Veicolo/Natante* ceduto effettuando il relativo conguaglio del *Premio* (da definirsi in sede di regolazione).

Se il *Veicolo/Natante* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che la relativa applicazione sia resa valida su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.



SEZIONE B - ARD

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Limitatamente ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la relativa garanzia (INCENDIO E FURTO e/o KASKO), la *Società* indennizza i *Danni Materiali* e diretti subiti dal *Veicolo*, incluse le attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, gli impianti, gli *Accessori di Serie*, gli *Accessori Fonoaudiovisivi*, gli *Accessori Aggiuntivi - Optionals*, per le seguenti fattispecie:

ARTICOLO 44 – GARANZIE INCENDIO E FURTO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**.

Per tutte le garanzie di cui al presente Articolo, l'*Assicurazione* è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, purché su esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli impianti;
- agli *Accessori di Serie*, compresi gli *Accessori Fonoaudiovisivi*;
- agli *Accessori Aggiuntivi - Optionals*, nei limiti dei *Capitali* assicurati per singolo *Veicolo*.

44.1 **INCENDIO:**

La *Società* garantisce i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Veicoli*, a seguito di:

- *Incendio*, *Esplosione* del carburante destinato al funzionamento del motore, *Scoppio* del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

Sono parificati ai danni da *Incendio*, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal *Contraente/Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

44.2 **FURTO, RAPINA, ESTORSIONE:**

La *Società* risponde:

- della perdita del *Veicolo* o di sue parti in conseguenza di *Furto*, *Rapina* o estorsione;
- dei danni subiti dal *Veicolo* stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- dei danni che il *Veicolo* dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;



- dei danni da *Furto* e *Rapina* commessi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o comunque dolosi;
- dei *Danni Materiali* e diretti alle *Cose* assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del *Furto* o della *Rapina* consumati o tentati;
- dei danni da scasso subiti dal *Veicolo* assicurato per l'esecuzione o il tentativo di *Furto* o *Rapina* di oggetti ed *Accessori*, assicurati e non;
- dei danni alle parti interne del *Veicolo*.

44.3 **EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI:**

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiata, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio, caduta di pietre e caduta di alberi.

ARTICOLO 45 – GARANZIA KASKO

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **KASKO**.

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Inoltre copre i danni subiti dal *Veicolo* a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di *Sinistro* indennizzabile.

ARTICOLO 46 – ADEGUAMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI

In occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* (escluso l'eventuale rateo iniziale) la *Società* adeguerà i *Capitali* assicurati relativi alle garanzie **ARD**.

Per i *Veicoli* si farà riferimento a quanto indicato da EUROTAX *giallo*, pubblicato nel mese corrispondente alla scadenza.

Qualora fosse impossibile adeguare il valore in base alle valutazioni di EUROTAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Per gli eventuali *Accessori* (il cui valore è compreso nel *Capitale* assicurato per il *Veicolo*), si applicherà una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del *Veicolo*.



L'adeguamento sarà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento. Parimenti, ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, la *Società* adeguerà il *Premio* ai nuovi *Capitali* assicurati.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale della *Polizza* riporterà i nuovi *Capitali* assicurati.

ARTICOLO 47 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD

L'*Assicurazione*, se operanti le garanzie di cui all'Art. 44 – “Garanzie Incendio e Furto” e/o di cui all'Art. 45 – “Garanzia Kasko”, copre anche:

DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO:

La *Società* risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di *Incendio* e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € 150,00 per *Sinistro* e con il limite di € 5.000,00 per *Sinistro*.

ARTICOLO 48 – ESCLUSIONI ARD

L'*Assicurazione* non comprende i danni **ARD**:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Proprietario*, del conducente o del *Contraente/Assicurato*;
- c) verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

ARTICOLO 49 – FRANCHIGIE

Relativamente alle garanzie **ARD**, l'*Indennizzo* sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi per ogni *Sinistro*:

1	INCENDIO	ART. 44.1	nessuna franchigia
2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE	ART. 44.2	nessuna franchigia
3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	ART. 44.3	scoperto 10% minimo € 150,00
4	KASKO	ART. 45	€ 250,00
5	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	ART. 47	€ 150,00

ARTICOLO 50 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del *Veicolo*, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del *Contraente/Assicurato*.



ARTICOLO 51 – RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La *Società* ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte, in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, oppure di sostituire il *Veicolo* danneggiato, o parte di esso, con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

La *Società* ha ovvero la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro*, pagando a titolo di *Indennizzo* il *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 52 – RECUPERI

Limitatamente alla garanzia *Furto*, il *Contraente/Assicurato* è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la *Società*. Il valore del recuperato, realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'*Indennizzo* (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza), sarà computato in detrazione dell'*Indennizzo* stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della *Società*, che subentra nei diritti del *Contraente/Assicurato* fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'*Indennizzo* pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza al *Contraente/Assicurato*.

Il *Contraente/Assicurato*, qualora la *Società* eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro* (giusto quanto pattuito al precedente **Art. 51 – “Riparazione - Sostituzione “in natura” delle Cose rubate o danneggiate”**), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla *Società* l'*Indennizzo* ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul *Veicolo*.



DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53 – RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 35.3	Danni da Inquinamento	na	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.4	Garanzia Bagagli	€ 150,00	€ 1.000,00 per sinistro € 3.000,00 per anno
Articolo 35.5	Imbrattamento della Tappezzeria	na	€ 2.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.6	Perdita delle Chiavi	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.7	Ricorso Terzi da Incendio	na	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.8	Ripristino Airbag	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.9	Rottura Cristalli	na	€ 2.000,00 per sinistro
Articolo 35.10	Spese di Immatricolazione	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.11	Traino – Recupero Veicolo	na	€ 5.000,00 per sinistro
Articolo 44.3	Eventi Socio-Politici ed Atmosferici	10% min. € 150,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 45	Kasko	€ 250,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 47	Danni da Bruciature e da Fenomeno Elettrico	€ 150,00	€ 5.000,00 per sinistro



ARTICOLO 54 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si precisa che:

- l'intero parco *Veicoli/Natanti* è descritto nell'**ALLEGATO LM**;
- relativamente alla **Sezione A - RC AUTO**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base della classe di merito CU riportata nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza*, verranno rese disponibili le rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e la *Società* si impegna ad applicare per ogni *Veicolo* il *Premio* corrispondente alla classe di merito CU risultante dalle *Attestazioni*;
- relativamente alla **Sezione B – ARD**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base dei *Capitali* assicurati riportati nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza* si dovrà poi fare riferimento al *Valore Commerciale* risultante da *EUROTAX giallo*, pubblicato nel mese di emissione del contratto;
- i *Veicoli/Natanti* sono individuati per categoria, marca, modello, targa o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale (per autovetture, natanti e motori marini);
 - potenza effettiva (per natanti e motori marini);
 - posti a sedere (per autobus, scuolabus e minibus)
 - peso complessivo a pieno carico (per autocarri, veicoli speciali, macchine operatrici, macchine agricole, autocompattatori);
 - cilindrata (per motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozze e ciclomotori).



ARTICOLO 55 – CALCOLO DEL PREMIO

Il calcolo del *Premio* viene eseguito:

➤ **relativamente alla Sezione A – RC AUTO**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara ed adeguando i singoli *Premi* risultanti per ogni *Veicolo* alle effettive classi di merito CU risultanti dalle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* che verranno rese disponibili all'attivazione della *Polizza*, con riferimento alla tabella di merito di cui all'**Art. 37 – "Formule Tariffarie"**.

Ne consegue un *Premio* finito complessivo pari a €

➤ **relativamente alla Sezione B – ARD**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**, il seguente calcolo: valore assicurato complessivo pari a € 0,00 x ‰ = € 0,00
- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **KASKO**, il seguente calcolo: valore assicurato complessivo pari a € 0,00 x ‰ = € 0,00

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE
€ <u> </u>

Premio lordo alla firma:

PERIODO	PREMIO LORDO TOTALE ALLA FIRMA
dal 31/12/2016 al 30/06/2017	€ <u> </u>

Casale Monferrato, 31 Dicembre 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)
Articolo 30	NOMINA DI PERITI
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD
Articolo 49	FRANCHIGIE
Articolo 50	RINUNCIA LA DIRITTO DI SURROGA

Casale Monferrato, 31 Dicembre 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



ALLEGATO LM
LOTTO UNICO – POLIZZA RC AUTO – ARD
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
1	AUTOCARRO	FIAT FIORINO 1.4 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.372	15	49	16,60	11 q.li	AD777LR	mag-95	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
2	AUTOCARRO	IVECO 65 12 H SGOMBRANEVE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.908	31	85	67	NO	AL654265	mar-90	PEJUS 0% CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
3	AUTOCARRO	IVECO 145 17R SGOMBRANEVE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	130	145	75 q.li	AL654266	mar-90	PEJUS 0% CU03	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
4	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 280NA7 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	D	2.499	23	55	30,20	15 q.li	AL668963	set-90	PEJUS 0% CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
5	AUTOCARRO	IVECO DAILY 30E8 35° GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.500	23	60	35	20 q.li	AP503FV	lug-98	PEJUS 0% CU03	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
6	AUTOCARRO	IVECO 100 E18 STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	130	100	80 q.li	AP830FN	feb-98	PEJUS 0% CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
7	AUTOCARRO	FIAT DUCATO STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	64	35	20 q.li	BA279DA	lug-98	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
8	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 (DOUBLE CAB) STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.494	23	76	49,40	NO	BN490LH	nov-00	PEJUS 0% CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
9	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 (DOUBLE CAB) GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.494	23	76	49,40	NO	BN997LG	nov-00	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____
10	AUTOCARRO	IVECO DAILY 35C11A DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	78	35	NO	BP701SS	apr-01	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,____



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
11	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.2 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	47,50	29,35	NO	BW017YE	ott-01	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
12	AUTOCARRO	IVECO 150E18N CON GRU RETRO CABINA GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	5.880	41	134	150	NO	BY577AV	feb-02	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
13	AUTOCARRO	NISSAN CABSTAR TL 35DC PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.953	26	88	55	30 q.li	CC373TH	ott-02	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
14	AUTOCARRO	IVECO 35CNG GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	M	2.800	25	78	35	NO	CS343RN	dic-04	PEJUS 0% CU05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
15	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	CS890RF	nov-04	PEJUS 0% CU03	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	CS891RF	nov-04	PEJUS 0% CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
17	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	DG531TV	apr-07	PEJUS 0% CU05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
18	AUTOCARRO	IVECO 180/E4 DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	5.880	41	205	180	NO	DM247TV	feb-08	PEJUS 0% CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
19	AUTOCARRO	FIAT SCUDO 1.5 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	D	1.560	17	66,2	43,33	NO	EJ725TC	lug-11	PEJUS 0% CU09	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
20	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT SCUDO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	D	1.868	19	51	33,05	NO	BL912YL	set-00	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
21	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT GRANDE PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	48	24,90	NO	DJ343FK	lug-07	B/M CU05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
22	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PANDA 4X4 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	22,25	NO	DJ421FL	ago-07	B/M CU08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
23	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	51	24,90	NO	YA101AM	nov-11	B/M CU09	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
24	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	51	24,90	NO	YA102AM	nov-11	B/M CU09	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
25	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	RENAULT TRAFIC POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	D	2.464	23	107	48,05	19,2 q.li	YA154AD	set-10	B/M CU08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
26	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT DUCATO PULMINO 9 POSTI STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	64	32,50	20 q.li	BA280DA	lug-98	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
27	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PANDA 1.1 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	12,20	9 q.li	BB413NF	feb-99	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
28	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PUNTO SOLE 60 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	13,40	9 q.li	BC075YE	apr-99	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
29	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PANDA 1.1 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	21,20	NO	BF120MV	set-99	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
30	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FORD TRANSIT 100 9 POSTI PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.496	23	51	26	12 q.li	VC540971	gen-99	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
31	AUTOVEICOLO SPECIALE	IVECO 95 14 AUTOSCALA CON CESTELLO AEREO GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	102	94	NO	AL573435	mag-87	FISSA CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
32	AUTOVEICOLO SPECIALE	MAGIRUS-DEUTZ FM 170 D 11 FA CON VERRICELLO ANTERIORE E POSTERIORE PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	8.424	50	129	220	NO	EA0635G	dic-84	FISSA CU08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
33	AUTOVETTURA	SUZUKI VITARA PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.590	17	55	14,50	11 q.li	AD755LR	mag-95	B/M CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
34	AUTOVETTURA	NISSAN TERRANO II SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	D	2.664	24	92	53,10	NO	BN491LH	nov-00	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
35	AUTOVETTURA	FIAT BRAVA 1.6 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.596	17	76	27,30	NO	BP114SW	feb-01	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
36	AUTOVETTURA	NISSAN TERRANO PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.953	26	113	55,10	30 q.li	CC374TH	ott-02	B/M CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
37	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 YOUNG MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	19,50	NO	CF474RA	giu-03	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
38	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 FEEL SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CF892RE	giu-03	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
39	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 ACTIVE POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CH425PV	set-03	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
40	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 ACTUAL SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CK840KM	gen-04	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
41	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	20,55	NO	CK855KM	gen-04	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
42	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 NATURAL POWER STRADE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.242	14	44	14,70	NO	CR558AY	set-04	B/M CU02	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
43	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 NATURAL POWER POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.242	14	44	14,70	NO	CR560AY	set-04	B/M CU08	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
44	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 ACTIVE MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	20,55	NO	DJ736DC	mag-07	B/M CU05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
45	AUTOVETTURA	LADA NIVA 4X4 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.690	18	61	31	NO	EN428ZK	ott-12	B/M CU10	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
46	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD189MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
47	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD190MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
48	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD191MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
49	AUTOVETTURA	DAIHATSU ROCKY F80 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.998	20	65	17,80	13 q.li	VC538667	mag-89	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
50	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Unione dei Comuni tra Sture e Po	B/M	1.242	14	44	14,40	NO	DR592ZC	nov-08	B/M CU13	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
51	CICLOMOTORE	MALAGUTI CIAK 52 K2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	MIS	49	1	2,70	1,67	NO	X5BBJ7	mar-12	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
52	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	JCB 4CX TERNA STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.990	32	68	91	58,5 q.li	AAN073	giu-98	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
53	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	GIANNI FERRARI TURBO 4 TOSAERBA GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	1.336	15	22,10	12,70	9,5 q.li	ACA426	lug-99	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
54	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	CASE 590 SLE TERNA DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	3.922	31	74	85,20	60 q.li	ACA440	ago-99	FISSA CU07	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
55	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	GIANNI FERRARI TURBO 4 TOSAERBA DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	1.498	16	25	13	10 q.li	ACJ640	mag-01	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
56	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SAME S31S156WVT TRATTORE CON DECESPUGLIATORE DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	6.000	41	84,50	74,50	47 q.li	AFL330	ott-05	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
57	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SAME SILVER 130 DT TRATTORE CON SGOMBRANEVE- DECESPUGLIATORE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	6.000	41	94	66,70	NO	AFZ708	ago-06	FISSA CU05	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
58	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	LANDINI TL29DT TRATTORE CON SGOMBRANEVE- DECESPUGLIATORE-PALA STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.800	41	77	68,50	58,7 q.li	ALAA527	lug-90	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
59	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0009	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,
60	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0010	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
61	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0011	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
62	CARRELLO SEMOVENTE	CATERPILLAR TH63 SOLLEVATORE TELESCOPICO DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	3.990	32	73,4	99	53 q.li	ACA462	ott-99	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
63	MOTOCICLO	HONDA NX125 TRANCITY JD12 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	124	3	10	2,70	NO	AB55277	apr-97	B/M CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
64	MOTOCICLO	HONDA NX125 TRANCITY JD12 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	124	3	9,60	2,70	NO	AF38351	apr-99	B/M CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
65	MOTOCICLO	BMW F650 GS POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	652	9	37	3,80	NO	BF26448	mag-01	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
66	MOTOCICLO	BMW F650 GS POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	652	9	37	3,80	NO	BF26449	mag-01	B/M CU01	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
67	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE RIBALTABILE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH09405	mag-08	PEJUS 0% CU06	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
68	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE RIBALTABILE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH09825	mag-08	PEJUS 0% CU09	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
69	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH76944	giu-08	PEJUS 0% CU12	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
70	RIMORCHIO	UMBRA RIMORCHI UR P16 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	14	NO	AC75162	apr-04	FISSA	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
71	RIMORCHIO	PIANALE AGRICOLO TF TF50 MR/1 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	50	NO	AL013662	giu-93	FISSA	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
72	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI TL45DT TRATTORE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.871	31	69,20	47	60 q.li	AG643D	nov-97	FISSA CU07	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
73	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI DBKL TRATTORE CON SGOMBRANEVE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.955	26	48,50	30	60 q.li	AK929M	feb-00	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM ³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO	VALORE KASKO	PREMIO LORDO ANNUO
74	TRATTRICE AGRICOLA	GOLDONI TE 2/A TRATTORE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.780	25	44	18,30	54,9 q.li	AL051150	nov-90	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
75	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI TL22N TRATTORE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.505	23	39,00	27,50	60 q.li	AL051151	apr-90	FISSA CU04	€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___
75	TOTALE												€ 0,00	€ 0,00	€ _____,___



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

Prot. N. [redacted] del [redacted]/11/2016.

OGGETTO:	INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RC AUTO DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2018
-----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

<i>Denominazione</i> COMUNE DI CASALE MONFERRATO	<i>Servizio Responsabile</i> Ufficio Economato
<i>P.IVA</i> 00172340069	<i>Cod. Fisc.</i> 00172340069
<i>Indirizzo</i> Via Mameli, 10	<i>CAP</i> 15033
<i>Località / Città</i> Casale Monferrato (AL)	<i>Stato</i> Italia
<i>Telefono</i> 0142.444269	<i>Fax</i> 0142.444282
<i>Posta Elettronica (e-mail)</i> econfin@comune.casale-monferrato.al.it	<i>Posta Elettronica Certificata (PEC)</i> contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it
<i>Indirizzo Internet (URL)</i> www.comune.casale-monferrato.al.it	

OGGETTO DELL'APPALTO

Vi informiamo che il **Comune di Casale Monferrato**, richiamato l'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invita Codesta Spettabile Società a presentare offerta, secondo le norme indicate nel presente invito, in vista dell'affidamento della **polizza RC Auto – Libro Matricola** di pertinenza dell'Ente stesso, come di seguito meglio specificato.

La presente lettera di invito viene inviata al solo fine di eseguire **indagine di mercato** con la finalità di formare un orientamento dell'Amministrazione e, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante, che procederà tramite **affidamento diretto** al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.

Il Comune di Casale Monferrato sarà inoltre libero di avviare altre procedure e di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti invitati possano vantare alcuna pretesa.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

LOTTI	CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA (18 MESI + 180 GG. PROROGA TECNICA)	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (18 MESI + 180 GG. PROROGA TECNICA)
Lotto Unico		Polizza RC Auto	€ 19.515,68	€ 39.031,36	€ 30.862,10

Codesta rispettabile Società, se in possesso dei requisiti di partecipazione, è invitata a presentare offerta con le modalità di seguito indicate.

DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è prevista in **mesi 18 (diciotto)**, con decorrenza dalle ore 24.00 del **31 Dicembre 2016** e scadenza alle ore 24.00 del **30 Giugno 2018**, con facoltà per il Comune di Casale Monferrato di richiedere discrezionalmente all'aggiudicatario una proroga tecnica del contratto per un massimo di **180 giorni** alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione del successivo contratto.

Il pagamento del premio ha **frazionamento annuale**, con scadenza della prima rata al **30/06/2017**.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (facente parte integrante della Lettera di Invito)

- **Allegato 1:** Capitolato Speciale di Polizza RC Auto – Libro Matricola riportante le condizioni di garanzia richieste, che dovrà regolare la futura polizza;
- **Allegato 2:** Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- **Allegato 3:** Scheda di Offerta Tecnica (accettazione del Capitolato Speciale di Polizza o proposta varianti);
- **Allegato 4:** Scheda di Offerta Economica;
- **Allegato 5:** Modulo Giustificazioni Offerta;
- **Allegato 6:** Scheda Informativa – Statistica Sinistri;
- **Allegato LM RCA:** Elenco Veicoli;
- **Copia Carte di circolazione veicoli.**

PRECISAZIONI

La base d'asta indicata è vincolante, pertanto saranno ritenute valide esclusivamente offerte al ribasso.

Ciò posto, non saranno ritenute ammissibili offerte economiche di importo superiore al valore indicato quale base d'asta.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare offerta le Compagnie di Assicurazioni in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo in oggetto, che non siano incorse in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzativa indicati nel modello di Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva (*Allegato 2*), con le seguenti precisazioni:

- è ammessa la partecipazione di *consorzi o raggruppamenti*, ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i concorrenti non potranno presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, in *consorzio o raggruppamento*;
- è ammessa la partecipazione di più Compagnie di Assicurazioni, in *coassicurazione*, ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile;
- la scelta tra partecipazione singola o in *coassicurazione* dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta;
- alle Compagnie di Assicurazioni che presentino offerta in *coassicurazione* è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra *coassicurazione* o in altro *consorzio o raggruppamento*;
- per i concorrenti che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllati, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, è ammessa la contemporanea partecipazione sia del concorrente controllante che del concorrente controllato, ma esclusivamente nella forma della *coassicurazione* o del *raggruppamento* e sulla medesima offerta;
- sia in caso di *consorzio o raggruppamento*, sia in caso di *coassicurazione*, sia in caso di offerta singola, dovrà essere **garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi**, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento.

La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione, che coinvolgerà anche il *consorzio* o il *raggruppamento* o le *coassicuratrici*, così come i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

INTERMEDIAZIONE

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà di avvalersi per l'amministrazione del contratto di Intermediari, appartenenti o meno alla propria rete distributiva, in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

Il Comune di Casale Monferrato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo **Cosulich Assicurazioni Srl**, con sede in Genova (GE), Ponte Morosini 41, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000331470.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Comune di Casale Monferrato dalla Cosulich Assicurazioni Srl.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Comune di Casale Monferrato al broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e di Assicurazioni, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Comune di Casale Monferrato alla/e Compagnia/e di Assicurazioni si intenderà come fatta dal Comune di Casale Monferrato.

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Comune di Casale Monferrato al broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e di Assicurazioni.

In ragione di detta gestione, al broker verranno riconosciute, da parte della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici, senza alcun aggravio di spese per il Comune di Casale Monferrato, **le seguenti provvigioni:**

3 %	Lotto Unico – RC Auto
------------	------------------------------

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazioni alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune di Casale Monferrato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore **12.00** del giorno **Giovedì 22/12/2016**, al seguente indirizzo:

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CASALE MONFERRATO
UFFICIO CONTRATTI
Via Mameli, 10 - 15033 – Casale Monferrato (AL)

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, da lunedì a venerdì, **dalle ore 10.00 alle ore 12.00**, all'Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta. Qualora la consegna venga effettuata con metodo diverso dal servizio postale, faranno fede, in ogni caso, la data e l'ora apposte sul plico dall'Ufficio Protocollo di questa Stazione Appaltante.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

I plichi dovranno essere **controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati** (mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca) e dovranno recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- intestazione del mittente,
- indirizzo del mittente,
- indirizzo e-mail,
- indirizzo PEC,
- la seguente dicitura:

**INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO
DELLA POLIZZA RC AUTO
DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Scadenza Giovedì 22/12/2016 – ore 12.00
NON APRIRE**

I plichi di offerta dovranno contenere al loro interno **3 buste**, a loro volta debitamente **controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate** (mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca), che dovranno recare all'esterno l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA B – OFFERTA TECNICA**
- **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovrà contenere (in carta semplice):

- **Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva (*Allegato 2*)** sottoscritta dal legale rappresentante, o da procuratore fornito dei poteri necessari, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., come da modulo predisposto dal Comune di Casale Monferrato, **con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.**

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le dichiarazioni



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Dovrà contenere (in carta semplice):

- **Scheda di Offerta Tecnica (Allegato 3)**, accettazione integrale o meno, delle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza, ed eventuale indicazione delle varianti proposte al Capitolato Speciale di Polizza (max 10 varianti peggiorative) come da modulo predisposto dal Comune di Casale Monferrato, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante, o da procuratore fornito dei poteri necessari.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Dovrà contenere (in carta semplice):

- **Scheda di Offerta Economica (Allegato 4)**, come da modulo predisposto dal Comune di Casale Monferrato, debitamente compilata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante, o da procuratore fornito dei poteri necessari. La scheda dovrà riportare il valore totale espresso **sia in cifre che in lettere**. Nel caso ci sia discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
- **Modulo Giustificazione Offerta (Allegato 5)**, (opzionale) al fine di sveltire le operazioni di aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento, senza che ciò costituisca in alcun modo il venir meno delle garanzie procedurali previste dall'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le ipotesi di "offerte anormalmente basse", si richiede ai concorrenti la compilazione del modulo predisposto dal Comune di Casale Monferrato, indicando le **motivazioni tecniche ed economiche che hanno consentito al concorrente di formulare l'offerta**. La mancata presentazione di questo documento non produrrà alcuna penalizzazione del concorrente e, parimenti, qualora le giustificazioni dell'offerta preventivamente prodotte non fossero considerate sufficienti dalla Stazione Appaltante, si procederà in contraddittorio nel pieno rispetto dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'inosservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte, o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere completamento e chiarimento dei **vizi ritenuti sanabili** (Art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

- nel caso di presentazione di offerta in *coassicurazione*, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante, o procuratore fornito dei poteri necessari, della sola Compagnia di Assicurazioni mandataria/delegataria;



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

- nel caso di presentazione di offerta in *consorzio* o *raggruppamento*, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari di ogni soggetto partecipante al *consorzio* o al *raggruppamento*; l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'invio dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, l'offerta stessa non giunga a destinazione in tempo utile;
- la partecipazione alla procedura di affidamento comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate;
- tutte le spese inerenti al contratto ed agli atti necessari per l'affidamento di cui trattasi, sono a carico della/e Compagnia/e di Assicurazioni aggiudicataria/e;
- l'offerta espressa si intende riferita al **premio annuo lordo** della polizza.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato applicando i seguenti criteri specifici di valutazione:

- A. **QUALITÀ TECNICA (MAX 40 PUNTI)**
- B. **PREZZO (MAX 60 PUNTI)**

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$C(a) = P_t + P_e$$

dove

- **C(a)** è il punteggio complessivo assegnato al concorrente (a)
- **P_t** è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul merito tecnico
- **P_e** è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul prezzo

A. QUALITÀ TECNICA

Sarà valutata l'accettazione del testo del Capitolato Speciale di Polizza (*Allegato 1*) proposto dalla Stazione Appaltante e/o l'introduzione di varianti modificative dello stesso (migliorative/peggiorative) rispetto ai seguenti **elementi di valutazione**:



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

A. QUALITÀ TECNICA (MAX 40 PUNTI)	
ELEMENTI	PUNTEGGIO
A.1 Operatività delle garanzie	Max 10 punti
A.2 Limiti di indennizzo	Max 8 punti
A.3 Livelli e tipologia di franchigie	Max 8 punti
A.4 Regole di operatività del contratto	Max 10 punti
A.5 Regole di gestione dei sinistri	Max 4 punti

Il punteggio relativo al merito tecnico sarà attribuito secondo il metodo aggregativo compensatore in ragione della seguente formula:

$$Pt = (10 \times VA.1) + (8 \times VA.2) + (8 \times VA.3) + (10 \times VA.4) + (4 \times VA.5)$$

dove:

- Pt = punteggio complessivo merito tecnico
- VA.1 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento A.1
- VA.2 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento A.2
- VA.3 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento A.3
- VA.4 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento A.4
- VA.5 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento A.5

Per tutti gli elementi di valutazione relativi al merito tecnico i coefficienti saranno attribuiti come segue:

- oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà ciascun elemento di valutazione nel suo complesso, e **non le singole varianti**, che saranno proposte nell'ambito dello stesso attraverso la Scheda di Offerta Tecnica (*Allegato 3*);
- ciascuna variante proposta da un concorrente andrà in ogni caso valutata per l'incidenza che potrà avere su uno o più elementi in senso peggiorativo o migliorativo;
- per ciascun concorrente sarà attribuito ad ogni elemento, di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.4 ed A.5, un coefficiente di valutazione di valore compreso **tra 0,00 ed 1,00** direttamente commisurato alla personale valutazione discrezionale espressa per l'offerta in esame;



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

- al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento, al coefficiente 1,00 il massimo livello di gradimento; i coefficienti saranno attribuiti entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO	SPIEGAZIONE
da 0,91 a 1,00	ECCELLENTE	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.
da 0,81 a 0,90	OTTIMO	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzativi ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
da 0,71 a 0,80	BUONO	La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze dell'Assicurato e conforme ai requisiti del Capitolato Speciale di Polizza.
da 0,61 a 0,70	DISCRETO	La soluzione proposta è rispondente alle principali esigenze dell'Assicurato e contempla elementi tecnici od organizzati in linea con l'offerta di mercato.
da 0,51 a 0,60	SUFFICIENTE	La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Assicurato.
da 0,31 a 0,50	SCARSO	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
da 0,00 a 0,30	INADEGUATO	La soluzione proposta è carente in uno o più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

Una volta espressi i coefficienti, si procederà a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi (VA.1, VA.2, etc.), tramite riparametrazione.

Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari a 1,00; agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore secondo la formula:

$$RA / R_{max}$$

dove:

- RA = coefficiente medio in esame
- Rmax = coefficiente medio, più alto

Tale procedura sarà ripetuta per ciascun elemento di valutazione del merito tecnico. I singoli coefficienti riparametrati saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il singolo elemento.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

In presenza di una sola offerta, il coefficiente medio conseguito non verrà riparametrato.

Nel caso un'offerta tecnica consegua già un coefficiente medio pari a 1,00 in virtù di varianti tecniche migliorative, non si effettuerà alcuna riparametrazione.

Si precisa inoltre che:

1. Non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza; non saranno pertanto oggetto di valutazione offerte tecniche che prevedano l'integrale sostituzione del Capitolato Speciale di Polizza.
2. Non saranno ammesse offerte tecniche che prevedano varianti tecniche di tipo "peggiorativo" in numero superiore a 10 rispetto agli elementi di valutazione previsti, intendendosi con peggiorative tutte quelle "varianti" che abbiano un peso nell'attribuzione di un coefficiente inferiore a quello assegnato per l'ipotesi di assenza di varianti al Capitolato Speciale di Polizza.
3. Nessuna limitazione è posta alle varianti tecniche migliorative, cioè a quelle varianti che non comportino l'attribuzione di un coefficiente inferiore a quello assegnato per l'ipotesi di assenza di varianti al Capitolato Speciale di Polizza, fermo in ogni caso che il coefficiente massimo attribuibile per ciascun elemento di valutazione è pari a 1,00.
4. Le varianti, pena l'esclusione, dovranno essere **espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica**.
5. Si precisa che, ai fini della presente procedura di affidamento, con variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.
Pertanto, qualora un articolo od un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, l'annullamento / integrazione / modificazione / sostituzione dello stesso verrà conteggiata e valutata come pluralità di "varianti", quand'anche formalmente sia contenuta nella medesima "variante".
6. In caso di accettazione integrale del Capitolato Speciale di Polizza proposto, sarà attribuito un coefficiente pari a 0,90.
In caso di assenza di varianti richieste per singolo elemento di valutazione allo stesso sarà attribuito il coefficiente 0,90.
7. Non saranno ammesse alle fasi successive del procedimento le offerte che non conseguano, per quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 20 punti.
Non saranno altresì ammesse alla valutazione economica le offerte tecniche che abbiano conseguito per uno o più elementi un coefficiente pari a zero (0,00).



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

8. L'eventuale incompletezza nella compilazione della Scheda di Offerta Tecnica, o la presenza di vizi formali o sostanziali, che rendano incerto, non intelligibile o del tutto contraddittorio l'esatto contenuto delle varianti contenute, potranno essere causa di immediata esclusione dell'offerta, salvo la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti e precisazioni per i soli vizi ritenuti sanabili.

B. PREZZO

Per "prezzo" si intende il **premio annuo lordo** indicato nella Scheda di Offerta Economica.

Verranno attribuiti fino ad un **massimo di 60 punti**, con applicazione del seguente sistema di calcolo:

$$Cxi = Pxmin / Pxi \times Cxmax$$

dove:

- Cxi = punteggio attribuibile al concorrente in esame
- Pxmin = prezzo più basso
- Pxi = prezzo offerto da ogni singolo concorrente
- Cxmax = punteggio max attribuito al prezzo (60 punti)

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte uguali tra loro si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.

Non saranno ammesse offerte parziali.

Offerte anormalmente basse: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di individuare e valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, fino a decretarne l'eventuale esclusione nei termini previsti dall'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

In quanto l'indagine di mercato viene effettuata per maturare un orientamento in vista dell'affidamento diretto del servizio, la valutazione delle offerte verrà effettuata in **seduta riservata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.**



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

Successivamente la Stazione Appaltante deciderà di negoziare (e/o aggiudicare) o meno il servizio con i concorrenti che avranno conseguito i punteggi più alti in applicazione del criterio di aggiudicazione specificato.

Nel corso delle operazioni di analisi e valutazione delle offerte, **potranno essere richiesti chiarimenti** ai concorrenti, per rispondere ai quali saranno concesse al massimo 24 ore dall'invio della richiesta; decorso tale termine si procederà in ogni caso.

Al termine delle operazioni la Stazione Appaltante procederà a comunicare, anche per il tramite del broker, l'esito della procedura a tutti i concorrenti.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/e Società aggiudicataria/e.

Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dalla/e Società aggiudicataria/e dalle ore 24.00 del 31/12/2016, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

PUNTI DI CONTATTO

Eventuali **informazioni e/o chiarimenti** relativi ad aspetti tecnici della procedura potranno essere direttamente richiesti a:

COSULICH ASSICURAZIONI SRL
Ponte Morosini 41, - 16126 Genova
Tel. +39.010.2715.967 - Fax +39.010.2518051 - Mob. +39.346.2175968
e-mail entipubblici@cosulich.it
PEC cosulichassicurazioniisrl@registerpec.it

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il Comune di Casale Monferrato si riserva:

- La facoltà insindacabile di **non dar luogo alla procedura stessa o di prorogare la data di presentazione delle offerte**, dandone comunque comunicazione ai concorrenti invitati, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.



COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Provincia di Alessandria

- La **facoltà di non aggiudicare** il servizio nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
- La **facoltà di non aggiudicare** il servizio nel caso in cui **nessuna offerta risulti conveniente o idonea** in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
- La facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in **presenza di una sola offerta**.
- La facoltà di **richiedere ai concorrenti chiarimenti** circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
- La facoltà di non procedere all'automatica esclusione in caso di offerte anormalmente basse, ma di verificare le stesse ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- La facoltà di richiedere alla/e Compagnia/e di Assicurazioni aggiudicataria/e **cauzione definitiva** ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Casale Monferrato, Novembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Sara Marchetti)